

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 24**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MANZIONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006**

---

Modifiche al codice penale in tema di circostanze aggravanti e di responsabilità civile dei partiti politici nelle ipotesi di reati commessi da parlamentari e membri del Governo, abusando delle proprie funzioni

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trae origine dal dibattito sulla moralizzazione della politica, e dal tentativo di trovare una soluzione al problema della contaminazione fra apparati della politica e mondo affaristico-economico.

Le cronache ci documentano che è esistita ed esiste una sospetta contiguità tra il mondo della politica e quello economico e finanziario. Esiste cioè una commistione anomala.

A volte la politica pretende di entrare direttamente nella gestione dell'economia, diventando così contemporaneamente il soggetto istituzionale che decide ed il soggetto privato che beneficia delle scelte; a volte, invece, la politica si presenta completamente subalterna rispetto ad un ceto economico-finanziario che rifiuta ogni regola.

In entrambi i casi il risultato è quello di produrre una «democrazia malata».

Tralasciando considerazioni sociologiche, inopportune in questa sede, riteniamo più utile trarre da questo dibattito spunti per una attenta riflessione sul ruolo dei politici, dai quali i cittadini pretendono - proprio per la posizione che essi ricoprono, in virtù di una investitura elettiva o anche semplicemente per le posizioni di responsabilità loro attribuite dai partiti - una maggiore tensione morale, un più forte senso dello Stato e del bene comune e, in buona sostanza, una maggiore attenzione alle regole della civile convivenza.

Per questa ragione nei confronti dei politici deve essere innalzata quella che si può definire come la «soglia di esigibilità», al fine di esaltarne - e sollecitarne - il senso di responsabilità e di rappresentatività: insomma, se è vero che «la legge è uguale per tutti», per i politici deve esserlo di più.

A questo scopo, i codici cosiddetti «etici» non sono sufficienti, mentre serve, piuttosto,

una norma atta a sottolineare questa richiamata «maggiore esigibilità» del ruolo svolto dai politici: si è pensato, pertanto, di introdurre una circostanza aggravante che sanzioni con un aumento della pena alcuni reati (delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio) eventualmente commessi da chi riveste una carica politica.

In questa logica, il presente disegno di legge prevede una autonoma ipotesi di aggravante contenuta nell'articolo 61-bis del codice penale.

La proposta, poi, cerca di muoversi in una prospettiva innovativa, configurando un'ipotesi di responsabilità civile di tipo «solidale» dei partiti politici, per particolari figure di reati commessi da eletti a cariche pubbliche.

Si tratta - in buona sostanza - di una forma di responsabilizzazione dei partiti politici del tutto in linea ed adeguata con il nuovo sistema elettorale recentemente introdotto a livello di elezioni politiche.

Come è stato generalmente osservato, la nuova legge elettorale attribuisce un potere enorme, privo di riscontri nell'esperienza italiana precedente, ai partiti politici nella selezione delle candidature: l'eliminazione del collegio uninominale e la scomparsa della preferenza, sottraendo la scelta agli elettori, attribuiscono agli organi direttivi dei partiti il «dominio assoluto» dei processi di selezione dei rappresentanti politici.

In questa prospettiva non appare affatto irragionevole introdurre una «clausola di responsabilizzazione» a carico dei partiti nella scelta delle candidature attraverso la disposizione di cui si propone l'introduzione.

Non è da trascurare, infine, che la soluzione proposta rappresenta un primo parziale intervento, specificamente dedicato ai parlamentari ed ai membri del Governo, su di

un tema - quello della disciplina dei partiti politici e del loro ordinamento interno - che richiederà una ben più ampia riflessione.

Anche sotto questo punto di vista, una rapida approvazione del presente disegno di legge costituirebbe un primo impegno del

Parlamento ad adeguare gli istituti della nostra democrazia alle nuove esigenze ed alle caratteristiche che la competizione politica viene progressivamente assumendo, oltre che, ovviamente, all'esigenza di moralizzazione dei comportamenti individuali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 61-bis del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 61-bis. - *(Circostanza aggravante speciale)*. - Nelle ipotesi di commissione dei reati di cui ai titoli II, VII e XIII del libro secondo, ad opera di un membro del Parlamento ovvero di un componente del Governo, abusando dei poteri inerenti l'esercizio delle proprie funzioni, il reato è aggravato».

## Art. 2.

*(Estensione della responsabilità civile ex delicto)*

1. All'articolo 187 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle ipotesi di commissione dei reati di cui ai titoli II, VII e XIII del libro secondo, ad opera di un membro del Parlamento ovvero di un componente del Governo, abusando dei poteri inerenti l'esercizio delle proprie funzioni, la responsabilità civile di cui ai commi precedenti si estende in via solidale al partito o gruppo politico organizzato nelle cui liste l'autore del reato è stato eletto».